

Cass., civ. sez. I, del 19 gennaio 2016, n. 817

2. - Il primo ed il quarto motivo, che possono essere trattati congiuntamente in quanto intimamente connessi, sono infondati.

La corte territoriale ha accertato che il correntista non propose opposizione a decreto ingiuntivo e non contestò l'ultimo estratto conto, dunque reputato idoneo a provare il credito della banca.

In tal modo, essa ha fatto corretta applicazione del principio, affermato da questa Corte, secondo cui gli "estratti-conto di chiusura", ai fini di cui all'art. 1832, 2° comma, c.c., sono le comunicazioni al cliente sulla situazione finale del conto, inviate dalla banca non solo allo scioglimento del rapporto, ma anche alle scadenze periodiche contrattualmente previste, quando non si limitino a contenere l'indicazione del saldo, con il calcolo delle spese e degli interessi, ma portino anche un preciso riferimento alle partite di dare ed avere che hanno condotto a quel risultato: inoltre, ai fini indicati, la riproduzione di tutte le partite contabili non è necessaria quando l'estratto conto finale faccia seguito e richiami espressamente precedenti estratti parziali, inviati al cliente con l'indicazione di tutte le operazioni afferenti il relativo periodo (in quanto, in detta situazione, viene ugualmente soddisfatta l'esigenza di porre il cliente medesimo in condizione di riscontrare ogni eventuale vizio incidente sul saldo finale), essendo, in tal caso, sufficiente, affinché decorra il termine semestrale di decadenza di cui all'art. 1832 c.c., che l'estratto conto relativo alla liquidazione di chiusura dia al correntista la comunicazione del saldo definitivo riflettente il periodo considerato, comprensivo delle spese e degli interessi (cfr. Cass. 5 febbraio 2009, n. 2802).

Infatti può considerarsi provato il saldo finale di ciascun estratto conto, quando il destinatario del medesimo non abbia mosso tempestivi rilievi circa l'eventuale omissione del conto precedente, cui l'ultimo estratto faccia anche implicito riferimento per il saldo iniziale.

La tesi del ricorrente, che mira ad escludere l'idoneità dell'estratto al 31 dicembre 1998 a provare il saldo sia iniziale e sia finale, contrasta dunque con la disposizione dell'art. 1832 c.c., oltre che con l'art. 119 d.lgs. n. 385 del 1993, nel testo all'epoca vigente, i quali non escludono affatto, ma presuppongono anzi l'efficacia probatoria degli estratti anche con riferimento ai saldi, quando prevedono che la mancata contestazione ne comporti l'approvazione.

Quanto alla pretesa contraddittorietà della motivazione, essa non sussiste, perché la corte territoriale ha tenuto ben distinta la nozione di saldaconto (dichiarazione unilaterale di un funzionario della banca creditrice accompagnata dalla certificazione della sua conformità alle scritture contabili e da un'attestazione di verità e liquidità del credito), dall'ordinario estratto conto (funzionale a certificare le movimentazioni debitorie e creditorie intervenute dall'ultimo saldo, con le condizioni attive e passive praticate dalla banca), qualificando quello prodotto dalla banca a sostegno del credito nel secondo senso, con valutazione in fatto, priva di vizi logici e giuridici.

3. - Il terzo motivo è inammissibile, contrastando esso in radice e riproponendo l'esame delle risultanze istruttorie, di cui dà atto la corte del merito, la quale ha accertato come avvenuta la comunicazione dell'estratto di conto corrente in questione alla debitrice principale.

4. - Il quinto motivo è infondato.

La corte del merito si è uniformata al principio, da cui non vi sono ragioni per discostarsi, secondo cui l'estratto conto, decorso un determinato tempo dalla sua comunicazione al correntista, assume carattere di incontestabilità e, conseguentemente, è idoneo a fungere da prova anche nel successivo giudizio contenzioso nei confronti del fideiussore (Cass. 18 maggio 2006, n. 11749; 17 luglio 2003, n. 11200; 19 ottobre 1998, n. 10808). Dunque, come ritenuto dalla sentenza impugnata, le successive contestazioni del fideiussore sono prive di effetto.